

Trascrizione della sentenza del “processone” del 1946
Sono state trascritte solo le parti che riguardano la strage di Maiano Lavacchio

n. 22/46 Reg. Sent.
n. 26/46 Reg. Gen.

In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI ASSISE DI GROSSETO
Sezione Speciale

Composta dai Signori:

- 1 - Dott. LONGIAVE Salvatore - Presidente
- 2 - Dott. BIANCHINI Roberto - Consigliere
- 3 - BIANCHI Elio - Giudice popolare
- 4 - BENEDETTI Rino - Giudice popolare
- 5 - PACINI Ugo - Giudice popolare
- 6 - CANINI Nello - Giudice popolare
- 7 - NESTI Nestore - Giudice popolare

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nella causa (1) ad istruzione sommaria

CONTRO

- 1°) ERCOLANI Alceo fu Augusto e fu Fosci Celeste, nato il 28 Febbraio 1899 a Bomarzo, ivi residente, detenuto dal 30 Aprile 1945, presente;
- 2°) BARBERINI Ennio fu Pietro e fu Biagioni Maria Giovanna, nato il 19 Giugno 1897 a Scarlino, ivi residente, detenuto dal 15 Maggio 1945, presente;
- 3°) MAESTRINI Angelo fu Paolo e di Menghetti Margherita, nato il 26 Gennaio 1902 a Gavorrano, residente a Grosseto, latitante contumace;
- 4°) PUCCI Generoso fu Luciano e fu Bartolini Anna, nato il 8 Maggio 1891 ad Orbetello, ivi residente, arrestato il 26 Aprile 1945, presente;
- 5°) SCOTTI Liberale fu Bruno e di Riccioli Ginevra, nato l'8 Febbraio 1908 a Grosseto, ivi residente, arrestato il 16 Dicembre 1945, presente;
- 6°) BARBIERI Giuseppe fu Oreste e fu Ravanetti Rosa, nato il 20 Luglio 1892 a Grosseto, ivi residente, latitante contumace;
- 7°) PUCINI Inigo di Antonio e di Pasquini Elena, nato il 12 Ottobre 1902 a Cecina, arrestato il 27 Aprile 1945, presente;
- 8°) DE ANNA Michele fu Luigi e di Pantani Carolina, nato il 12 Dicembre 1905 a Grosseto, residente a Roma, latitante contumace;
- 9°) CIABATTI Vittorio di Luigi e di Pastorelli Luisa, nato l'8 Settembre 1921 ad Arcidosso, residente in Grosseto, arrestato il 20 Marzo 1946, presente;
- 10°) LORENZINI Pompilio fu Nello e di Mari Liduina, nato il 10 Dicembre 1914 a Montegiovi, ivi residente, arrestato il 7 Marzo 1945, presente;
- 11°) SCALONE Sebastiano, di Gaetano e di Terzo Nunzia, nato il 21 Aprile 1914 a Francoforte, residente a Roccastrada, latitante contumace;
- 12°) DE SANTIS Antonio (detto Celeste o sergente di ferro) fu Salvatore e di Ballarati Emma, nato a Milano il 15 Agosto 1909, arrestato il 16/4/1946;
- 13°) FAENZI Vittorio fu Donato e fu Contri Erminia, nato il 18 Novembre 1901 a Firenze, residente a Grosseto, arrestato il 7 Luglio 1945, presente;
- 14°) DEL CANTO Alfredo di Ignoto e di Del Canto Elina, nato il 19 Febbraio 1913 a Grosseto, ivi residente, arrestato l'11 Maggio 1945, presente;
- 15°) RACITI Lucio fu Concetto e di Maugeri Annunziata, nato l'8 Gennaio 1918 a Catania, residente ad Arcireale, arrestato il 20/12/1944, evaso il 30/10/1945, arrestato il 21 Gennaio 1946, presente;
- 16°) FORCELLONI Omero di Romeo e di Ciaranfi Gesualda, nato il 21 Novembre 1918 a Grosseto, ivi residente, arrestato il 21 Maggio 1945, presente;
- 17°) GORELLI Giacinto di Saverio e di Marini Emilia, nato il 10 Ottobre 1904 a Montalcino, residente a Grosseto, arrestato il ..., presente;

18°) SBRILLI Vincenzo di Ignoto e di Sbrilli Argia, nato il 18 Luglio 1926 a Campiglia Marittima, residente a Grosseto, latitante contumace;

19°) GORI Armando di Santi e di Grani Noemi, nato il 22 Marzo 1908 a Voutwil (Svizzera), residente a Grosseto, arrestato l'8 Maggio 1945, presente;

20°) GIANNINI Mario fu Ettore e di Ginami Emilia, nato il 4 Aprile 1903 a Pistoia, residente a Grosseto, arrestato per altro reato, presente;

21°) CINQUEMANI Francesco fu Antonio e di Altamura Vicenza, nato il 2 Gennaio 1912 a Bisacchino (Palermo), arrestato l'8/3/1945, presente;

22°) CIACCI Sestino fu Giuseppe e fu Pallari Giustina, nato il 15 Giugno 1909 ad Arcidosso, residente a Grosseto, arrestato il 10/5/1945, presente;

23°) SANTUCCI Anselmo di Adamo e di Straccai Agata, nato il 28/11/1913 a Campagnatico, ivi residente, arrestato il 2 Marzo 1945, presente;

24°) MARRINI Miliano di Mirio e di Checchi Ilia, nato a Gavorrano il 10 Luglio 1925, ivi residente, latitante contumace;

25°) LORENZINI Leo di Matteo e fu Mari Maria, nato a Montegiovi il 26 Luglio 1925, ivi residente, arrestato il 14 Luglio 1944, presente;

26°) NANNETTI Remo di Giovan Battista e di Marchi Zelinda, nato il 22 Gennaio 1924 a Montegiovi, ivi residente, arrestato il 14 Luglio 1944, presente;

27°) PAPINI Dino di Zelindo e di Ferrari Antonia, nato a Grosseto il 21 Aprile 1914, ivi residente, arrestato il 25 Maggio 1946, presente;

28°) CIPOLLI Lidio di Bernardo e di Carducci Finisia, nato il 25 Gennaio 1921 a Follonica, ivi residente, arrestato il 1° Ottobre 1944, presente;

29°) MORI Siro di Giuseppe e di Tompetrini Lilia, nato il 28 Maggio 1919 a Torniella, ivi residente, arrestato il 28 Marzo 1945, presente;

30°) TESTINI Giuseppe di Gino e di Perugini Maria, nato a Colonia (Germania) il 14 Ottobre 1908, residente a Grosseto, arrestato l'11 Aprile 1946, presente;

31°) CECCANTINI Walter fu Gerico e di Fratini Caterina, nato il 23 Giugno 1923 a Civitella Paganico, ivi residente, arrestato il 16 Maggio 1946, presente;

32°) NARDI Nardello di Pietro e di Marti Pia, nato il 5 Novembre 1912 a Magliano T., residente a Piombino, latitante contumace;

33°) NARDI Sesto di Pietro e di Marti Pia, nato il 5 Novembre 1906 a Scansano, ivi residente, arrestato il ..., presente;

34°) VITALI Renzo fu Luigi e di Benelli Elisa, nato il 6 Gennaio 1911 a Ravenna, ivi residente, arrestato il 3 Maggio 1945, presente;

35°) DI DIONISIO Gino di Alfredo e fu De Dominicis Giuditta, nato il 21 Luglio 1914 a Torricelli Sicura (Teramo), residente a Follonica, arrestato il ..., presente;

36°) SBRILLI Alfonso di Ignoto e di Sbrilli Argia, nato a Sansepolcro l'11 Marzo 1921, arrestato il 17 Maggio 1945, presente;

37°) SANTARELLI Lorenzo di Gino e di Celata Annita, nato il 18 Maggio 1922 a Manciano, residente a Marina di Grosseto, arrestato il 14 Agosto 1944, presente;

38°) CIPRIANI Antonio di Bruno e di Carini Clara, nato il 18 Agosto 1925 a Scansano, residente a Grosseto, arrestato il 13 Aprile 1946, presente;

39°) CIPRIANI Angelo di Bruno e di Carini Clara, nato il 27 Settembre 1923 a Scansano, residente a Grosseto, arrestato il 13 Aprile 1946, presente;

40°) ZULLO Carmine di Francesco e di Garrone Maria, nato ad Arice (Benevento) il 20 Novembre 1924, residente a Grosseto, arrestato il 20 Ottobre 1944, presente;

41°) GABBRINI Estevan di Luciano e di Taglioli Giovanna, nato il 24 Febbraio 1913 a Sassofortino, ivi residente, arrestato il 12 Maggio 1945, presente;

42°) CIARAMELLA Giovanni fu Emilio e fu Bico Olga, nato il 12 Febbraio 1923 ad Orbetello, ivi residente, arrestato il 13 Maggio 1945, presente;

43°) SCHIAVETTI Gioiello fu Primo e di Pratini Annunziata, nato il 23 Agosto 1911 a S. Miniato (Pisa=, residente a Ribolla, arrestato il 16 Settembre 1944, presente;

44°) TOMPETRINI Osvaldo fu Eusebio e di Biagi Eleida, nato il 17 Novembre 1920 a Grosseto, ivi residente, arrestato il 29 Agosto 1944, presente;

45°) CAMPANELLI Giotto fu Ettore e di Tommasini Giuseppa, nato il 21 Marzo 1908 a Pergola, residente a Roccatederighi, arrestato il 21 Agosto 1945, presente;

- 46°) MONACI Ivo fu Demetrio e di Cedri Carolina, nato il 6 Giugno 1902 a Casteldelpiano, ivi residente, arrestato il 1° Maggio 1946, presente;
- 47°) BELLUCCI Renato fu Carlo e di Simonelli Zeffira, nato il 9 Febbraio 1900 a Roccalbegna, residente a Cana, arrestato il , presente;
- 48°) FROMBOLUTI Acrisio di Alessandro e di Vannetti Angela, nato il 12 Gennaio 1905 a Pitigliano, residente a Grosseto, arrestato il 13 Maggio 1946, presente;
- 49°) BUTTERONI Francesco di Fedele e di Barbagli Sania, nato il 21 Marzo 1921 a Roccalbegna, residente a Cana, arrestato il 10 Maggio 1946, presente;
- 50°) SANTINI Mario fu Virgilio e di Unghieretto Anna, nato l'8 Dicembre 1900 a Massa M/ma, latitante contumace;
- 51°) BRINCI Giovacchino di Rodolfo e fu Torri Giulia, nato a Foligno il 31 Ottobre 1901, residente a Grosseto, arrestato il 5 Luglio 1945, presente;
- 52°) BIAGINI Berté Enrico fu Attilio e di Zotti Zenolia, nato il 1° Maggio 1912 a Massa M/ma, residente a Grosseto, arrestato il , presente;
- 53°) MARRINI Augusto di Pietro e di Bolognesi Adriatica, nato il 15 Luglio 1897 a Gavorrano, ivi residente, arrestato il 14 Maggio 1945, presente;
- 54°) TULIANI Fosco di Tito e di Marcucci Agostina, nato a Roccastrada il 24 Giugno 1916, residente a Grosseto, latitante contumace;
- 55°) PARLANTI Armando fu Celestino e fu Soldatini Angela, nato il 9 Gennaio 1904 a Follonica, ivi residente, arrestato il 15 Giugno 1945, presente;
- 56°) FRANCIOLINI Ferdinando fu Cesare e di Rosati Concetta, nato il 9 Novembre 1907 a Castri di Lecce, residente in Dicomano, arrestato il 16 Aprile 1946, presente;
- 57°) CIACCI Ilio di Carlo e di Calastri Giselda, nato il 18 Novembre 1901 a Grosseto, ivi residente, libero, presente;
- 58°) GIUSTI Arturo di Simone e di Bernarelli Paolina, nato il 1° Aprile 1908 a Pescia, residente a Grosseto, libero, contumace;
- 59°) MONESI Gualberto di Giovanni e di Sanità Amalia, nato il 25 Novembre 1921 a Sorano, ivi residente, arrestato il 25 Aprile 1946, presente;

IMPUTATI

A) Ercolani Alceo, Barberini Ennio, Maestrini Angelo e Pucci Generoso, del delitto di collaborazione col tedesco invasore ai sensi dell'art. 5 D.L.L. 27/7/1944, n. 159, e Art. 1 R.D.L. 22/4/1945, n. 149, in relazione agli articoli 51 e 58 C.P.M.G. allo scopo di favorire le operazioni militari e i disegni politici del nemico, per avere:

1°) l'Ercolani, quale Capo della Provincia, il Barberini ed il Maestrini, quali ufficiali superiori rispettivamente comandante e vice comandante della 98^a Legione g.n.r. ; ed il Pucci quale ufficiale superiore della g.n.r.; e Triunviro della Federazione Fascista Repubblicana, disposto ed organizzato in provincia di Grosseto, dopo l'8 Settembre 1943, numerosi rastrellamenti di partigiani e di giovani inadempienti alla chiamata alle armi disposta dal governo fascista repubblicano e specialmente il rastrellamento di Monte Bottigli (Istia d'Ombrone) il 22 Marzo 1944 in occasione del quale furono catturati e quindi barbaramente fucilati 11 giovani, quello del Frassine di Massa M/ma del 16/2/1944 in cui vennero trucidati 5 partigiani, quello di Monte Cuoio [sic]-Scalvaia del 10 e 11 Marzo 1944 (eseguito in concorso con la g.n.r. di Siena) in occasione del quale vennero catturati numerosi patrioti e poi fucilati undici di essi, quello di Scansano-Murci del 7 e 8 Maggio 1944 in cui rimasero vittime il Tenente Canzanelli Gino ed altro partigiano, quello di Monte Cucco [sic] del 7 Aprile 1944 nel corso del quale fu ucciso il capitano neo-zelandese Rodrik, quello di Santa Fiora del 25 Ottobre 1943 in cui trovò la morte il colono Nuti Pietro, altro in territorio di Santa Fiora il 3 Marzo 1944 che si concluse con la costituzione (da parte dell'Ercolani e del Barberini) ed il funzionamento di un Tribunale Militare Straordinario sul campo (di cui il Pucci fu Presidente) nonché numerose altre operazioni del genere, arresti, catture di ostaggi, soprusi e violenze di ogni sorta effettuati in tutto il territorio della Provincia.

2°) l'Ercolani Alceo, inoltre: per avere diretto e coordinato esse disposizioni a tutte le autorità politiche ed amministrative e ricorrendo ad arbitri e minacce anche in danno di pubblici funzionari quali quelli esercitati

contro l'Intendente di Finanza di Grosseto (per ottenere una ingente somma di denaro) tutte le attività della provincia indirizzandola unicamente all'esaltazione ed al sostegno della sedicente Repubblica Sociale Italiana ed alla lotta contro le forze di liberazione;

3°) il Pucci Generoso, inoltre, per essere stato il Direttore del giornale politico "La Maremma", organo provinciale fascista di Grosseto e al servizio dell'illegittimo governo di Mussolini;

B) Tutti agli altri, tranne Franciolini Ferdinando, Ciacci Ilio e Giusti Arturo:

- del delitto di collaborazione col tedesco invasore ai sensi dell'art. 5 D.L.L. 27/7/1944, n. 159, in relazione agli artt. 58 e 51 C.P.M.G. al fine di favorire le operazioni militari ed i disegni politici del nemico:

1°) lo Scotti Liberale, per avere, quale Vice Questore di Grosseto, organizzato e diretto l'ufficio politico della Provincia, coordinato sia l'opera di propaganda sia l'attività tendente ad ottenere l'arruolamento dei giovani nell'esercito fascista repubblicano, concorso nell'organizzazione di rastrellamenti di cui al n.1, lettera A), destinandovi a partecipare Commissari ed Agenti di P.S. da esso dipendenti e partecipandovi anche direttamente (Frassine, Santa Fiora ed altri), attuato numerosi soprusi e violenze e partecipando quale giudice al Tribunale Straordinario sul campo di Santa Fiora del 3 Marzo 1944;

2°) il Barbieri Giuseppe, per avere in qualità di Console vice comandante la 98^a Legione g.n.r., sebbene non addetto ai compiti militari, favorito le numerose azioni di rastrellamento di cui ad A), partecipando direttamente ad alcune di esse (Baccinello) e compiuto altri soprusi, fra cui la sottrazione di rilevante materiale in danno di Arzilla Costanzo;

3°) Pucini Inigo, De Anna Michele, Ciabatti Vittorio, Lorenzini Pompilio, Scalone Sebastiano, De Santis Antonio, Faenzi Vittorio; De Santis Alfredo, Raciti Lucio, Forcelloni Omero, Gorelli Giacinto, Sbrilli Vincenzo, Gori Armando, Giannini Mario, Cinquemani Francesco, Ciacci Sestino, Santucci Anselmo, Marrini Miliano, Lorenzini Leo, Papini Dino, Nannetti Remo, Cipolli Lido, Mori Siro, Testini Giuseppe, Ceccantini Walter, Nardi Nardello, Nardi Sesto, per avere, il Pucini quale Podestà di Grosseto, il De Anna quale capitano della g.n.r., il Ciabatti quale Tenente della g.n.r., il Lorenzini Pompilio e lo Scalone quali commissari ausiliari di P.S. e gli altri quali sottufficiali e militi della g.n.r. o agenti ausiliari di P.S., partecipato al rastrellamento di Monte Bottigli (Istia d'Ombrone) di cui al n.1, lettera A) in cui fra altri soprusi e violenze vennero catturati e poi trucidati undici giovani renitenti alla chiamata alle armi disposta dall'illegittimo governo di Mussolini;

4°) De Santis Antonio, Vitali Renzo, Di Dionisio Gino, Sbrilli Alfonso, Santarelli Lorenzo, Cipriani Angelo, Cipriani Anronio, Zullo Carmine, Ciaramella Giovanni, Gabbrini Estevans, Schiavetti Gioiello, Tompetrini Osvaldo, Campanelli Giotto, Monaci Ivo, Bellumori Renato, Fromboluti Acrisio, Butteroni Francesco, Monesi Gualberto, per avere il Vitali quale Capitano, Di Dionisio quale Tenente e gli altri sottufficiali e militi della g.n.r. partecipato al rastrellamento di Scansano-Murci di cui al n. 1 - Lett. A), nel corso del quale rimasero uccisi il Tenente Canzanelli Gino ed il partigiano Conti Giovanni e ferito altro partigiano;

5°) De Anna Michele, Pucini Inigo, Vitali Renzo, Ciabatti Vittorio, Lorenzini Pompilio, Faenzi Vittorio, Ciacci Sestilio, Santarelli Lorenzo, Gori Armando, Giannini Mario, Santucci Mario, Brinci Giovacchino, Biagini Berté, Marrini Augusto, Tulliani Fosco per avere i primi nella qualità già detta, il Santini Mario quale capitano e gli altri appartenenti alla g.n.r. partecipato al comando del De Anna, ad un'azione di rastrellamento effettuata in zona di Santa Fiora il 3 e 4 Marzo 1944 ed in Cinigiano il 5 Marzo nonché alla cattura di undici partigiani e renitenti;

6°) Vitali Renzo, Santini Mario inoltre per avere fatto parte in Santa Fiora, in qualità di Giudici del Tribunale Militare Straordinario sul campo costituito dall'Ercolani e dal Barberini in occasione di cui sopra;

7°) De Anna Michele, Pucini Inigo, Ciabatti Vittorio, Gori Armando, Zullo Carmine, Santini Mario, per avere partecipato (unitamente allo Scotti Liberale) al rastrellamento condotto in località Frassine, di cui al n. 1, lett. A), il 16 Febbraio 1944 nel corso del quale furono catturati e uccisi cinque partigiani;

8°) Ciabatti Vittorio, Faenzi Vittorio, Del Canto Alfredo, De Santis Antonio, Sbrilli Alfonso, Nardi Nardello per avere partecipato ad un rastrellamento in località "Aquilaiia" il 10 Marzo 1944 ed a casi di violenze ed uso di armi da fuoco contro contadini della zona;

9°) Vitali Renzo, Cipriani Antonio, Cipriani Angelo, Santarelli Lorenzo, inoltre, per aver partecipato ad un rastrellamento in agro di Roccastrada il giorno 2 Giugno 1944 che portò al ferimento di un partigiano e alla cattura di altri;

10°) Ciabatti Vittorio, per avere condotto in agro di Santa Fiora, il 25 Ottobre 1943, un rastrellamento nel corso del quale fu ucciso il contadino Nuti Pietro;

11°) Ciabatti Vittorio, Gori Armando, inoltre per avere partecipato col Barberini Ennio al rastrellamento di Monte Cuoio [sic]-Scalvaia di cui al n. 1 - lett. A) operato il 10 e 11 Marzo 1944 in occasione del quale furono uccisi 11 partigiani e catturati numerosi di essi;

12°) Ciabatti Vittorio, Lorenzini Pompilio, Mori Siro inoltre per avere partecipato al rastrellamento di Monte Cucco [sic] del 7 Aprile 1944 nel corso del quale venne ucciso il Capitano neo-zelandese Rodrik;

13°) Faenzi Vittorio, Testini Giuseppe, per avere partecipato (unitamente al Maestrini Angelo e allo Scotti Liberale) ad un rastrellamento in località Petricci di Roccalbegna, con intenso uso di armi da fuoco, il 2 Marzo 1944;

14°) Scotti Liberale, Marrini Miliano, Parlanti Armando, per avere (unitamente a Pucci Generoso ed a Maestrini Angelo) fatto parte di un raggruppamento di militi fascisti che con una autocolumna, dal Barberini Ennio comandata il 10 Giugno 1944, si allontanavano verso il nord al fine di continuare la lotta fratricida e che compirono lungo la ritirata numerose violenze e soprusi tra cui l'uccisione del colono Lelli Erminio in località "Casetta Citerni" di Scarlino;

15°) De Anna Michele, Faenzi Vittorio, Ciacci Sestino, Giannini Mario, inoltre per avere proceduto in seguito a perquisizione in casa di Mazzoncini Tullio in quel di Maiano il 24 Novembre 1943 e rinvenimento di materiale propagandistico antifascista, alla denuncia del Mazzoncini stesso, di Scopetani Giuseppe, di Bellucci Albo al Tribunale speciale per la difesa di Stato e causato così l'internamento dei predetti in Germania ove lo Scopetani e il Bellucci vennero a morte;

16°) Brinci Giovacchino, inoltre per avere, quale Segretario del Partito Fascista Repubblicano di Manciano, dopo l'8 Settembre 1943, segnalato ai superiori politici i movimenti di elementi partigiani e antifascisti, operato numerosi arresti e ricerche di costoro anche in unione a militari tedeschi, attuato minacce per procurare adesioni al fascio repubblicano e proceduto ad arbitrarie requisizioni per potenziare il movimento;

17°) Ciaramella Giovanni, inoltre per aver partecipato, in Roccalbegna, il 9/6/1944 ad una azione di rappresaglia condotta dalla milizia fascista in danno della popolazione locale nel corso della quale fu ucciso Pollini Paolo e ferito Denci Pasquale;

18°) Marrini Augusto, inoltre per avere, in agro di Grosseto, nell'Ottobre 1943, proceduto alla cattura di due paracadutisti anglo-americani, consegnandoli poi alle forze di occupazioni germaniche;

19°) Pucini Inigo, Ciabatti Vittorio, De Santis Antonio, Tuliani Fosco, Santini Mario, Faenzi Vittorio, Nardi Nardello, Nardi Sesto, Cipriani Antonio, Cipriani Angelo, Sbrilli Alfonso, Del Canto Alfredo inoltre per avere, in Grosseto e nel territorio della Provincia compiuto soprusi di ogni sorta (arresti, minacce, violenze, perquisizioni e retribuzioni arbitrarie, ecc.) al fine di stroncare le forze della Resistenza ed esaltare e servire la causa dei nazi-fascisti;

C) Franciolini Ferdinando del delitto di collaborazione col tedesco invasore ai sensi dell'art. 5 del D.L.L. 27 Luglio 1944, n. 159, in relazione all'art. 58 C.P.M.G., per avere, dopo l'8 Settembre 1943 in Grosseto e Manciano, svolto attiva propaganda mediante articoli sul giornale "La Maremma" ed a mezzo di pubbliche conferenze in favore del movimento fascista repubblicano e concorso all'arresto di elementi fedeli alla causa della Liberazione, trafugando poi, unitamente agli altri, gerarchi del fascio repubblicano, ingenti somme di denaro all'Ente Comunale Assistenza Grosseto.

D) Tutti gli imputati di cui alla lettera B), n. 3, inoltre del delitto di cui agli artt. 112-1, 575, 577, in relazione 61, n. 1 C.P., per avere in concorso fra loro e di militari tedeschi, cagionato la morte di Becucci Mario, Matteini Corrado, Matteini Emanuele, Guidoni Silvano, Grazi Alfiero Passannanti Alfonso, Brancati Antonio, Ciattini Rino, Mignarri Alcide, Sforzi Attilio, Minucci Alvaro, mediante fucilazione in occasione del rastrellamento di Monte Bottigli di cui alla lettera B) - 3

1) per l'abietto motivo che non avevano risposto alla chiamata alle armi disposta dal governo fascista repubblicano;

2) Tutti gli imputati di cui alla lettera B), n. 4, ed inoltre del delitto di cui agli artt. 112-575, 577-4 in relazione al 61-1-P.P., per avere, in concorso fra loro, cagionato la morte di Canzanelli Gino e di Conti Giovacchino che furono uccisi mediante colpi d'arma da fuoco in occasione del rastrellamento di Scansano-Murci di cui alla lettera B), n. 4;

3) Il Parlanti Amadio inoltre del delitto di cui agli artt. 575, 577, n. 4, in relazione all'art. 61 - n. 1 - C.P., per avere cagionato mediante colpo d'arma da fuoco la morte di Lelli Erminio in occasione della ritirata di cui alla lettera B), n. 14

4) Ciabatti Vittorio, inoltre del delitto di cui agli artt. 112, n. 1-577, n. 4, in relazione all'art. 61, n. 1 - C.P. - per avere cagionato, in concorso con Ciaramella Giovanni e di numerosi altri armati, la morte di Nuti Pietro mediante colpi d'arma da fuoco e ferite d'arma da punta e taglio in occasione del rastrellamento di cui alla lettera B), n.10;

5) Tutti gli imputati di cui alla lettera B), n. 8, inoltre del delitto di cui agli artt. 56, 110, 112 - n. 1, - 575, 577, in relazione all'art. 61 C.P. per avere in concorso fra loro, al fine di ucciderlo sparato numerosi colpi d'arma da fuoco in occasione del rastrellamento di cui alla lettera B), n. 8, contro Nuti Pietro non riuscendo nell'intento per causa indipendente alla loro volontà;

6) Del Canto Alfredo, De Santis Antonio inoltre del delitto di cui agli artt. 56, 110, 575, 577 C.P., per avere in concorso fra loro, al fine di ucciderli, sparato contro Leoneschi Aleandro e Leoneschi Leo, numerosi colpi d'arma da fuoco, non riuscendo nel loro intento per cause non dipendenti dalla loro volontà in quel di Scansano il 19 Marzo 1944.

7) Faenzi Vittorio, Testini Giuseppe inoltre del delitto di cui agli artt. 56, 110, 575, 577 in relazione all'art. 61 - C.P. - per avere, in concorso fra loro, al fine di ucciderli, sparato contro Flaminio Ennio, Rossi Emiliano, Caesi Angelo, numerosi colpi d'arma da fuoco in occasione del rastrellamento in località "Petricci" di cui alla lettera B) 4, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti alla loro volontà;

8) Ciaramella Giovanni inoltre di concorso in omicidio consumato e tentato (fasc. 56-112, n. 1 - artt. 575, 577 in relazione all'art. 61 del C.P., per avere, in occasione dell'azione di rappresaglia condotta a Roccalbegna di cui alla lettera B) 8, mediante colpi d'arma da fuoco, provocato la morte di Pollini Paolo e tentato di provocarla a Denci Pasquale, cui residuò indebolimento permanente al braccio sinistro;

9) Sbrilli Alfonso inoltre del delitto di cui agli artt. 56, 575, 577 in relazione al n. 61, n. 1, C.P., per avere, al fine di ucciderlo, sparato contro Bartoli David, numerosi colpi d'arma da fuoco cagionandoli così ferite guarite in mesi due in S. Caterina di Vallerosa nell'Aprile 1944.

10) Brinci Giovacchino inoltre del delitto di cui agli artt. 628 u.p. n. 1 C.P. per essersi in concorso di altre persone riunite in Montemerano, l'11 Novembre 1943, mediante violenza alle persone di Canzanelli Gino e Lucchini Antonio che furono tratti arbitrariamente in arresto, impossessato al fine di trarne profitto, di numerosi indumenti, libri, coperte, alcune brande ed attrezzi da campo che costituivano il bagaglio dei predetti quali ufficiali dell'esercito italiano;

11) De Anna Michele, Ercolani Alceo, Barberini Ennio, Pucini Inigo, Biagini Berté, Brinci Giovacchino, Marrini Augusto, Maestrini Angelo, Tulliani Fosco, Giannini Mario, Pucci Generoso, Franciolini Ferdinando, Ciacci Ilio inoltre di peculato ai sensi degli artt. 110-112, n. 1-117 e 313 C.P. per essersi, in concorso fra loro (essendo il De Anna Presidente dell'Ente Assistenza della Provincia e l'Ercolani, il Barberini, il Maestrini, il Pucini ed il Pucci, capi

politici e militari della zona) appropriati di ingenti somme di denaro appartenenti all'Ente di cui sopra e delle quali il De Anna aveva il possesso per la sua predetta qualità, somme che poi si divisero fra loro in Grosseto il 9 Giugno 1944.

12) De Anna Michele, Faenzi Vittorio, Ciacci Sestino, Giannini Mario inoltre del delitto di cui agli artt. 110-112 n. 1 e 628 u.p. n. 1 C.P. per essersi, in concorso fra loro, ed altre persone riunite ed armate, mediante violenza alle persone, impossessati al fine di trarne profitto, di due fucili, una macchina da scrivere, generi alimentari e numerosissimi capi di vestiario personale e domestico che sottrassero in danno di Mazzoncini Tullio in occasione della perquisizione di cui alla lettera B) n. 15.

13) Barberini Ennio, Giannini Mario, Pucini Inigo, Ciabatti Vittorio, Forcelloni Omero, De Anna Michele, Maestrini Angelo, Barbieri Giuseppe, Giusti Arturo inoltre del delitto di cui agli artt. 110-624-625, n. 1-2-5- C.P. per essersi in correatà fra loro al fine di trarne profitto, impossessati in Grosseto il 13 Marzo 1944 di pezzi di ricambio per auto, attrezzi per officina, lubrificanti pneumatici ed indumenti introducendosi mediante scalata nell'abitazione di Arzilla Costanzo.

14) Tuliani Fosco inoltre: del delitto p. e p. degli artt. 443-445 C.P.V. 2 per avere in Roccastrada il 15 e 16 Giugno 1944, in concorso con militari tedeschi, con cui collaborava, cagionato l'incendio dello stabile destinato ad abitazione di Detti Nello.

15) De Anna Michele, Pucini Inigo, Ciabatti Vittorio, Gori Armando, Zullo Carmine, Santini Mario inoltre: di correatà in omicidio di cui agli artt. 112 n. 1-575-577 C.P. per avere cagionato la morte, durante il rastrellamento del Frassine di cinque patrioti Fidanzi Pio, Meoni Remo, Gattoli Otello, Mancuso Salvatore, Benedici Silvano di cui alla lettera A) n.1 (reato contestato in udienza)

16) Ciabatti Vittorio, Gori Armando, Barberini Ennio inoltre: di correatà in omicidio ai sensi degli artt. 112 n. 1-575-577 C.P. per avere cagionato la morte mediante colpi di arma da fuoco, di 2 partigiani durante il rastrellamento di Monte Cuoio[sic] -Scalvaia Lettera A) n. 1 (reato contestato in udienza).

17) Ciabatti Vittorio, Lorenzini Pompilio inoltre: di correatà in omicidio ai sensi degli artt. 112 n. 1-575-577 C.P. per avere cagionato la morte del capitano neozelandese Laurenz Rodrik durante il rastrellamento di Montecuccio di cui alla lettera A) n. 1 (reato contestato in udienza).

18) Scotti Liberale inoltre:

a) di correatà in omicidio p.p. all'art. 112, n.1, 575, 577 C.P.P., per avere cagionato la morte, durante il rastrellamento del Frassine, di cinque patrioti: Fidanzi Pio, Meoni Remo, Gattoli Otello, Mancuso Salvatore, Benedici Silvano, di cui alla lettera A), n. 1;

b) del reato di cui agli artt. 277, 159, in relazione all'art. 51 C.P.M.G. per avere collaborato col nemico invasore colpendo numerosi partigiani a seguito della sua qualità di Questore;

c) del reato di cui all'art. 31 del C.P. per essersi appropriato di materiale mobile alla Questura di Parma, automobili, macchine da scrivere, armi (reati contestati all'udienza).

19) Ercolani Alceo, Barberini Ennio, Pucci Generoso, inoltre del reato di cui all'art. 11 C.P., 575, 577 del C.P., per essere mandanti negli omicidi consumati il giorno 22 Marzo 1944 in Istia d'Ombrone di cui alla lettera B) (reato contestato in udienza).

Dall'8 Settembre 1943 alla data della sua liberazione, nella provincia di Grosseto, come in generale in tutte quelle rimaste sotto occupazione tedesca, ebbero a verificarsi una serie innumerevole di rastrellamenti di partigiani e di renitenti, spesso seguiti da largo spargimento di sangue, di rapine e di violenze in genere. E di queste azioni nella provincia di Grosseto, si è voluto far risalire, a giusta ragione, la responsabilità, come ispiratori, organizzatori ed esecutori ai capi politici e militari della provincia, alla Questura, ai dipendenti di essi ed ai partecipanti ai ricostituiti fasci repubblicani. E si è voluto vedere l'opera di dette persone in funzione delle mire politiche e militari del tedesco invasore. Da qui una istruttoria sommaria che ha portato al rinvio a giudizio di un gruppo numeroso di persone imputate per rispondere di alcuni dei fatti più gravi che ebbero ad insanguinare la

provincia di Grosseto e località ad essa prossime e di altri fatti di secondaria importanza, ai quali essi ebbero preso parte.

Alcuni degli imputati sono deceduti prima dell'inizio dell'istruttoria o nel corso di essa, altri si sono trovati nelle condizioni di poter beneficiare dell'amnistia concessa con il decreto presidenziale del 26 giugno 1946 n. 4, di conseguenza la Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Firenze provvede ad emettere la pronuncia di non luogo a procedere per gli uni e per gli altri, per cui oggi si presentano al giudizio di questa Corte solo gli imputati sopra specificati per rispondere dei fatti per ciascuno di essi indicati al capo di imputazione. L'accusa più grave che si muove agli imputati è quella di collaborazionismo col tedesco invasore e gli episodi più gravi di tale collaborazione riguarderebbero:

1) - I rastrellamenti che miravano all'annientamento dei gruppi di partigiani che disturbavano i movimenti dell'esercito tedesco e delle truppe fasciste, che l'altro affiancamento dei renitenti, di quelli che cioè si rifiutavano di arruolarsi nell'esercito repubblicano e di aiutare i tedeschi nell'azione contro gli alleati;

2) - Le rappresaglie contro le inerme popolazioni colpevoli di non aver dimostrato verso tedeschi e fascisti quella condiscendenza da essi pretesa o di aver aiutato moralmente e praticamente i partigiani ed i renitenti.

I rastrellamenti e le rappresaglie più gravi che vengono contestate agli imputati sono in ordine cronologico le seguenti:

Rastrellamento a S. Fiora del 25 Ottobre '43 con l'uccisione del colono Nuti Pietro, 2) Rastrellamento del Frassine del 16 Febbraio '44 con la successiva fucilazione di 5 partigiani, 3) Rastrellamento in località Petricci di Roccalbegna 2 marzo '44, 4) Rastrellamento a S. Fiora e Cinigiano nei giorni dal 3 al 5 Marzo '44, 5) Rastrellamento a Monte Cuoio [sic]- Scalvaia nei giorni 10, 11 marzo '44 con la morte durante l'azione del rastrellamento e successiva immediata fucilazione di 10 giovani rastrellati; 6) Rastrellamento in località Aquilaia del 20 marzo '44; 7) Rastrellamento in località Monte Bottigli del 22 Marzo '44 e successiva ed immediata fucilazione degli 11 giovani rastrellati; 8) Rastrellamento in località Monte Cucco [sic] del 27 Aprile '44 durante il quale fu ucciso il capitano neo-zelandese Rodrik; 9) Rastrellamenti Scansano Murci nei giorni 6-8 maggio '44 nel quale trovarono la morte i partigiani Canzanelli e Conti; 10) Rastrellamento in Roccastrada del 2 giugno '44; 11) Rappresaglia contro il paese di Roccalbegna 9 giugno '44 durante la quale trovò la morte Pollini Paolo, oltre ad un ferito.

Solo alcuni imputati sono chiamati a rispondere alla partecipazione a tutte le azioni di cui sopra, gli altri devono rispondere solo di alcune imputazioni come nel capo di imputazione è indicato. Ritene la Corte, per semplificare il suo compito di soffermarsi per prima cosa e considerare quegli episodi che possono essere di ostacolo all'applicazione dell'amnistia di cui sopra onde accertare se e contro chi l'ostacolo può operare. In un secondo momento quando verrà esaminata la posizione di ciascuno degli imputati verranno esaminati, in quanto possa essere necessario, le altre azioni di collaborazioni e le altre imputazioni e se sussistano altri motivi ostativi all'eventuale applicazione dell'amnistia.

La Corte non può omettere una prima osservazione nell'esaminare le date dei rastrellamenti di cui sopra è parola. La maggiore intensità di essi si verifica nei due mesi del febbraio-marzo '44 fino al 7 aprile successivo. Sia prima che dopo tale epoca si hanno delle azioni sporadiche e le ultime appaiono come atti di vana reazione alla sconfitta che già si delinea e come vendetta contro coloro che si ritengono responsabili della sconfitta stessa e che di essa ne gioiscono. Nel periodo febbraio - primi di aprile - si verificano gli episodi più crudeli e sanguinosi e la corte non può non mettere in relazione tale fatto con la più attiva campagna che è di quell'epoca per l'arruolamento dei richiamati e degli sbandati dell'esercito italiano e per la repressione dei partigiani che si andavano organizzando militarmente e si facevano sempre più arditi e pericolosi per fascisti e tedeschi. E di tale campagna più attiva ne sono prova i documenti numerosi esistenti in atti e specie al volume sesto, coi quali dal Capo della Provincia si sollecitavano le autorità periferiche ad una più intensa ed energica azione per il fine suddetto. Così gli episodi appaiono come esecuzione di un unico disegno per indurre il popolo della

provincia di Grosseto ad uniformarsi ai voleri dei dirigenti di quel Governo fascista repubblicano che i tedeschi avevano voluto per l'attuazione del loro piano politico- militare. E tale considerazione viene rafforzata dalla convinzione che i tre episodi più gravi e sanguinosi, quelli del Frassine, di Monte Cuoio [sic] e di Monte Bottigli, che si verificano in breve lasso di tempo, hanno tutti un identico svolgimento. Tutti si svolgono in due tempi; nel primo si hanno le vere e proprie azioni di rastrellamento, condotte anche con azioni di fuoco, che nel caso di quello del Frassine e di Monte Cuoio [sic], producono anche dei morti e feriti fra i partigiani e i renitenti: in un secondo momento immediatamente successivo e senza processo si procede alla fucilazione di quelli che erano caduti prigionieri nelle mani del governo fascista.

[...]

Nel caso del rastrellamento del Frassine, come per tutti gli altri nei quali si verificarono delle uccisioni fra i partigiani, i renitenti ed altri, la difesa si fa a sostenere la sussistenza di un solo reato: quello di collaborazionismo. Ma la corte non può accogliere tale tesi perché il fatto dell'uccisione non costituisce elemento costitutivo od aggravante del reato di collaborazionismo, il quale è perfetto con il fatto del rastrellamento. Gli imputati nel compiere le uccisioni, che erano per se stesse delitti, vennero a violare nello stesso tempo la norma di cui allo art. 51 del C.P.M.G. e, perciò, ai sensi dell'art. 81 C.P. nei suddetti casi vi è concorso formale di reato. Ma la corte non può ritenere colpevoli di omicidio tutti quelli che parteciparono alla complessa azione del Frassine, in quanto per poter ciò affermare, necessiterebbe avere la prova che essi sapevano che quelli che sarebbero stati arrestati, sarebbero stati passati per le armi. Necessiterebbe cioè la prova che essi fossero stati a conoscenza degli ordini impartiti dalle autorità fasciste per la fucilazione dei partigiani fatti prigionieri in determinate condizioni.

[...]

Quindi la responsabilità per l'omicidio permane per quelli che ordinarono, organizzarono e diressero le operazioni, che parteciparono alle fucilazioni dei partigiani e parteciparono al rastrellamento sapendo che i prigionieri sarebbero stati passati per le armi. Né è il caso di parlare in casi simili, della discriminante di che all'art. 51 C.P.C. o di quella di che all'art. 40 C.P.M.G. Infatti non c'è dubbio che l'esecuzione di un cittadino senza regolare procedimento costituisce un vero e proprio delitto e ciò non poteva essere ignorato sia da chi ordinò l'esecuzione come da chi ebbe ad eseguirla. E d'altra parte non si può parlare nel caso di autorità illegittima, di legittimità di ordine. Né è da occuparsi del principio di cui all'art. 116 C.P. invocato da alcune difese, in quanto nel caso non può trovare applicazione, perché la fucilazione viene considerata come reato separato e distinto dalla collaborazione come sopra è detto.

[...]

Del truce fatto di Monte Cuoio [sic] Scalvaia la Corte si occupa oggi solo nei riguardi del Ciabatti e del Gori perché gli altri responsabili sarà chiamata a giudicare la Corte di Assise di Siena competente per ragioni di territorio. Ed è indubitabile che il reparto di Grosseto non ebbe una partecipazione materiale alla fucilazione, ma dell'eccidio dovranno rispondere anche i suoi componenti se, come già si è detto per il rastrellamento del Frassine, risulti che essi erano a conoscenza della sorte che sarebbe toccata a quelli che sarebbero stati fatti prigionieri, o se essi parteciparono a decidere la sorte dei dieci così barbaramente trucidati. Valgono nel caso tutte le argomentazioni di indole generale sopra dette per il rastrellamento del Frassine. Se per i due rastrellamenti ora esaminati, non si contesta che essi furono opera esclusiva degli italiani, per quello di Monte Bottigli gli imputati si fanno a sostenere che fu voluto dai tedeschi ed in un primo momento sostennero che la fucilazione era stata voluta dall'ufficiale tedesco ed effettuata da un reparto esclusivamente formato da tedeschi. Solo in un secondo momento, a metà dell'attuale processo, forse perché di fronte ai risultati istruttori appariva insostenibile una tale tesi, gli imputati hanno ammesso che solo due o tre italiani parteciparono al plotone di esecuzione per ordine del comando tedesco. Ma invero quanto affermano i testi si appalesa contrario al vero. Dimenticano costoro che le indagini che precedettero l'azione sono opera esclusiva degli italiani e più precisamente del Capo della Provincia Alceo Ercolani che,

d'accordo con lo Scotti e con il Monti diede personalmente incarico alla spia Raciti di assumere le informazioni circa la località ove era accampato il reparto. E la spia Raciti, compiendo un lungo giro, giunse alla casa del Biagi Francesco, ove trovò i sardi Piria Giovanni e Careddu Giovanni, soldati sbandati dell'esercito nazionale. Il Raciti si fece passare per perseguitato dai fascisti e disposto ad arruolarsi fra i partigiani. Credendo alle sue affermazioni, venne messo in relazione con i giovani accampati a Monte Bottigli, venne informato della posizione ove si trovavano, del loro numero, inoltre, che fra essi si trovava un disertore tedesco. In possesso di tali informazioni il Raciti si affrettò ad informare personalmente il capo della Provincia e lo Scotti, servendosi anche di una carta topografica e di uno schizzo per essere più preciso nell'indicare la posizione dell'accampamento dei giovani. La notte successiva ebbe luogo il rastrellamento così tragicamente finito. È esatto che al rastrellamento partecipò un reparto tedesco, ma la cosa si spiega quando si pensa che fra i giovani vi era un disertore tedesco e che di ciò indubbiamente l'Ercolani volle informare il Comando tedesco. Sono gli italiani però che diressero l'operazione, tanto che furono essi a presidiare le case su una lunga zona intorno a M. Bottigli, furono essi a presentarsi a Casa Biagi, fermando e facendo prigionieri i due sardi ed Adelmo Biagi e costringendoli a guidarli alla capanna dei giovani, I tedeschi intervennero, ma unicamente per indurre alla ragione i militi che si erano dati ad atti di violenza inaudita contro coloro che avevano trovato nella casa Biagi. E che l'azione sia stata opera degli italiani è comprovato anche dalla circostanza che i prigionieri che non furono fucilati rimasero in mano degli italiani. Del resto la fucilazione non fu che un atto di esecuzione degli ordini che erano stati impartiti dal Capo della Provincia, come è stato detto e come verrà meglio specificato, cioè esecuzione di un ordine delle autorità fasciste. I tedeschi, al comando del Cap. Müller parteciparono alla prima parte del rastrellamento, ma prima che fossero raggiunte le capanne, ove erano ricoverati i ragazzi, la maggior parte di essi e l'ufficiale fecero ritorno alla base e fu il Biagi Adelmo incaricato di accompagnarli. Con gli italiani rimase uno scarso numero di soldati e nessun ufficiale e non solo è il Biagi Adelmo che ciò afferma, ma sono altri testimoni che videro i tedeschi e l'ufficiale precedere di parecchio tempo gli italiani reduci dall'eccidio. E fra questi è il teste non sospetto Andreini Giovanni, che parlò con l'ufficiale, ma la prova decisiva che il rastrellamento fu voluto e diretto dagli italiani emerge dal fatto che l'elogio per l'azione fu emanato dall'Ercolani. Ora è notorio che simili atti vengono esaminati da chi ha ordinato e diretto l'operazione. La causa dell'allontanamento dei tedeschi non si conosce. Può esser stata la stanchezza, può esser stato il sospetto di esser stati tratti in inganno perché i due sardi, in un primo momento, per evitare che i ragazzi potessero esser sorpresi, condussero i rastrellatori in una falsa pista. E che, quando i prigionieri furono condotti alla scuola, pochi erano i tedeschi che li accompagnavano e che nessun ufficiale era con loro è detto da tutti quelli che li videro passare o che erano nei pressi della Scuola, ed è confermato dai due sardi e dal Biagi Francesco, che in luogo del fratello Adelmo era stato portato in stato di arresto. E queste stesse persone assicurano che nessun tedesco entrò nell'aula ove furono portati 14 prigionieri fatti durante il rastrellamento.

In quel locale entrarono gli ufficiali italiani, i funzionari della polizia ed i gerarchi repubblicani. Nell'interno della scuola non vi fu neppure un simulacro di giudizio; si limitarono gli intervenuti a prendere le generalità degli 11 ragazzi ed annunziare loro che sarebbero stati fucilati. Non fu loro permesso d'espone le proprie ragioni. Non fu loro concesso l'ultimo conforto del Sacerdote. Non fu loro concesso di scrivere un addio ai parenti. Unica concessione fu quella di rivolgere un'ultima preghiera all'Altissimo. Le pseudo autorità di quel pseudo governo fascista repubblicano furono sorde alle invocazioni di quei giovani che volevano salva la vita, furono irremovibili di fronte alle loro lacrime e sordi alle preghiere ed alle lacrime della madre dei due ragazzi Matteini, Corrado ed Emanuele, che, avvertiti del tragico destino che incombeva su costoro era subito accorsa per tentare di salvarli. I due sardi ed il Biagi Francesco furono testimoni di quei tragici momenti ed italiano era il plotone di esecuzione, perché ciò affermano quei pochi e fra essi l'Andrei Novissimo che poté assistere alla macabra scena.

D'altra parte non è neppure verosimile che un gregario dell'esercito tedesco obbedisca ad ordini che non provenivano dai suoi superiori. Anche per questa azione si deve ritenere la responsabilità per l'omicidio nei soli riguardi di quelli che parteciparono all'esecuzione o la disposero, ed a quelli che, partecipando al rastrellamento, già conoscevano la sorte che sarebbe toccata ai prigionieri, ed agli organizzatori del rastrellamento, conoscendo la fine che spettava ai possibili prigionieri. Evidentemente tutti quelli che entrarono all'interno della scuola ove fu deciso di dar corso agli ordini che provenivano dall'alto e tale decisione parteciparono ai catturati, devono rispondere di omicidio, perché con la loro volontà fecero sì che l'evento si verificasse e di omicidio devono rispondere quelli che alla fucilazione procedettero.

Gli altri che al solo rastrellamento parteciparono, se non risulti lo scopo che esso aveva, devono esser assolti con la formula del dubbio dell'elemento intenzionale. Si è sostenuto che a differenza di quelli del Frassine e di M. Cuoio [sic]-Scalvaia, dove il rastrellamento ebbe di mira elementi partigiani, nel caso di M. Bottigli il rastrellamento dà luogo ad un reato di collaborazionismo politico e non militare, perché esso ebbe di mira solo dei renitenti alla leva. Osserva la corte che l'agire aveva la finalità di assicurare mediante il terrore di sanguinose repressioni un maggiore afflusso di militari a quell'esercito repubblicano voluto dai tedeschi a sostegno della loro azione contro gli alleati e l'esercito del governo legale. Si tratta di azione quindi che incide nell'operazione militare e quindi concorrono in essa tutti gli estremi obiettivi e subiettivi del delitto di collaborazionismo militare.

[...]

Tra gli imputati chi assume la figura più preminente è l'Ercolani Alceo che, poco dopo l'8 settembre 1943 inviato a Grosseto per la ricostituzione del fascio repubblicano, fu successivamente posto a capo della Provincia. L'Ercolani, che era stato ufficiale dell'esercito, aveva prima della caduta del fascismo, ricoperto la carica di federale del fascio di altra provincia. L'Ercolani forse per la sua origine militare, nelle funzioni a lui affidate si dimostrò di carattere superlativamente autoritario; ogni persona doveva sottostare al suo volere e obbedirgli ciecamente; per lui non avevano importanza le norme costituzionali e di legge; per lui non valevano gli ordini che provenivano da quel governo arbitrario al cui servizio si era posto. Egli faceva e disfaceva unicamente secondo il proprio arbitrio. Due soli episodi sono sufficienti ad indicare il suo carattere autoritario ed arbitrario. Con minacce e pressioni costrinse l'Intendente di finanza dell'epoca, contrariamente alle disposizioni allora vigenti ed agli ordini a lui impartiti dal Ministero, ad ordinare il prelevamento dalla Banca d'Italia della somma di £ 350.000 provenienti dalla gestione stralcio del P.N.F. Della detta gestione voleva disporre unicamente la ragioneria generale dello Stato. Nel gennaio 1944 il Pretore di Massa Marittima con una nobile lettera si rifiutò di aderire alla richiesta di ricevere nel carcere mandamentale da lui diretto le famiglie dei renitenti arrestati per rappresaglia. Il pretore faceva osservare che se avesse ricorso a mantenere in arresto persone non colpevoli di alcun reato, avrebbe compiuto un atto contrario alla legge ed al costume italiano. Aggiunse il detto pretore che non voleva fare come non aveva mai fatto. L'Ercolani, anziché ammirare la nobiltà del carattere dello scrivente, rispondeva che considerava il rifiuto come atto di rappresaglia nel caso che i suoi ordini non fossero eseguiti. Non si preoccupò l'Ercolani che non era in suo potere dare ordini a un organo giudiziario e successivamente anzi si fece lecito ordinare alle autorità giudiziarie della provincia di non intervenire nell'accertamento dei reati che lui e i suoi subordinati andavano commettendo. Ordine che fu determinato dal fatto che in occasione dell'eccidio del Frassine il pretore di Massa Marittima aveva compiuto il proprio dovere, accedendo sul luogo per eseguire gli accertamenti.

Rimarchevole fu l'attività dell'Ercolani per costringere le reclute ed i dispersi militari dell'esercito ad arruolarsi sotto le bandiere repubblicane e per l'annientamento dei nuclei partigiani. Di tale sua attività ne sono prova le numerose circolari ed i telegrammi che si trovano sparsi nei vari fascicoli del processo e specie nel n. 6. Né vale dire che l'Ercolani non faceva che eseguire gli ordini del governo dai quali dipendeva e che si limitava a trasmettere le

circolari che gli venivano inviate da Roma. Infatti il governo dal quale l'Ercolani prendeva ordini e direttive era illegittimo e quindi illegittimi erano gli ordini da esso impartiti e perciò non vincolativi per chi li riceveva. Ma oltretutto l'Ercolani non si appalesa come un semplice trasmettitore di ordini se ogni volta che li portava a conoscenza degli uffici da lui dipendenti li faceva precedere o seguire da un proprio fervorino e se numerosi furono i telegrammi di rimprovero e di sollecitazione inviati dall'Ercolani ai sindaci di quei comuni che, secondo i propri criteri non avevano posto l'impegno da lui desiderato per far affluire reclute e disertori. Così vi è il telegramma del 15 Gennaio 1944 ai podestà e ai segretari politici dei fasci, in cui si minaccia di renderli responsabili del mancato arruolamento e del mancato arresto dei familiari dei renitenti che non si fossero presentati alle armi. Così è il telegramma del mese precedente a le stesse autorità, in cui si esige che tutti i giovani delle classi 1923, 24, 25 si presentino e così tanti altri. E non si può dimenticare che al segretario politico del fascio di Montieri, Lombardi Angelo, l'Ercolani aveva dato l'ordine, in caso di dimostrazioni, di tirare sulla gente come uccelletti.

Quel segretario si attenne scrupolosamente agli ordini in occasione di una dimostrazione di donne che invocavano la liberazione dei loro figli arrestati. Vi furono due morti e questa corte, per il fatto, il 16 dicembre 1945, condannò il Lombardi ad anni 30 di reclusione. Né la corte può dimenticare che durante il ricevimento del pubblico, l'Ercolani diede ordine al Monti, che gli riferiva sullo scarso numero di renitenti che si era presentato per l'arruolamento, di procedere a delle fucilazioni.

È lo stesso Ercolani, che si protesta semplice esecutore di ordini, non arriva però ad affermare che l'arresto dei familiari di renitenti e la minaccia della loro fucilazione fosse ordinata dall'alto. Né la fulminante circolare dell'11 novembre 1943 contro le bande armate, firmata dall'Ercolani e diretta a tutte le attività politiche e militari della provincia, è riproduzione di circolare governativa. Ma l'Ercolani si difende anche asserendo che quanto riguarda l'ordine e l'esecuzione dei rastrellamenti non era opera sua, ma dell'autorità militare. Però l'Ercolani si trova in contrasto con se stesso, quando, forse per svalutare l'attività dei partigiani e metterli sotto cattiva luce, si fa ad affermare che i rastrellamenti altro non erano che operazioni di polizia, in quanto diretti alla repressione del brigantaggio. Ma se tali fossero state quelle operazioni, esse sarebbero state di competenza dell'autorità di P.S., al cui sommo si trovava proprio il capo della provincia e cioè l'Ercolani, dal quale oltre tutto, dipendevano direttamente alcuni reparti della G.N.R.

Ed è il colonnello Barberini, che aveva il comando militare provinciale che in quell'epoca non sospetta, dà la prova che il capo della provincia era quello che dava gli ordini per l'esecuzione dei rastrellamenti. Infatti nel rendere conto al comando generale della G.N.R. dei rastrellamenti dei giorni dal 2 al 5 marzo 1944, dice appunto che l'operazione fu voluta dal capo della provincia.

E che il capo della provincia era colui che ordinava le operazioni di rastrellamento si ha ragione di argomentarlo dal fatto che era lui che emetteva le note di elogio per gli esecutori, dirigendole allo stesso comandante della legione, richiedendo relazione dei fatti d'arme e proposte di ricompense (vedi nota n° 329 del 17 febbraio '44 per il rastrellamento di Frassine e nota 453 del 26 Marzo 1944 per quello di Monte Bottigli). In tal modo lo stesso capo della provincia dà la prova che i rastrellamenti erano esecuzione di ordini da lui dati. È lo stesso episodio della spia Raciti che riceve istruzioni personalmente dall'Ercolani e che a lui personalmente rende conto dei risultati dell'infame missione affidatagli è altra prova che lo stesso Ercolani, per ottenere più sicuri risultati dalle operazioni che aveva in animo di eseguire, non aveva ritegno di trattare e di associarsi con un individuo di così bassa moralità come la spia Raciti, che per pochi soldi vendeva la vita di tanti giovani.

È certo dunque che Alceo Ercolani riassumeva tutti i poteri politici e militari della provincia di Grosseto, e come compito suo principale si era assunto quello di eliminare le bande armate, come eufemisticamente si dice nella circolare sopra richiamata, e di costringere i giovani all'arruolamento non rifuggendo, per il raggiungimento di tale obiettivo, dai mezzi più energici, come quello della morte. Ed i tre rastrellamenti del Frassine, di Monte Cuoio [sic] Scalvaia e di Monte Bottigli, che si appalesano per il modo di esecuzione

come il risultato di un identico piano, non possono non farsi risalire alla volontà dell'Ercolani come sopra posta in essere. Del resto se l'imputato fosse stato contrario a mezzi così sanguinosi, sarebbe intervenuto subito dopo il primo episodio, quello del Frassine, per evitare la sua ripetizione ed invece venne prima il suo elogio agli esecutori della sanguinosa azione e dopo i nuovi fatti tragici la nota esaltazione per i nuovi sicari. È vero che dopo la strage di Monte Bottigli così gravi episodi non sono mai accaduti, ma non certo per fatto spittaneo dell'Ercolani, ma sibbene per le proteste del suo Questore, il Mancuso, che accorre per far presente all'Ercolani come certi episodi così sanguinosi producono nella popolazione effetti contrari a quelli che costui si proponeva di raggiungere. Quindi non ragione di orrore, per quanto era accaduto, ma ragioni di opportunità, persuasero l'Ercolani a sospendere le esecuzioni in massa e senza processo dei giovani. L'Ercolani nel suo multiforme sistema difensivo ritiene di potersi giustificare tentando di far credere di essere stato inconscio strumento di persone di lui, più violente e volitive ed è giunto fino a negare l'esistenza della lettera da lui diretta al pretore di Massa Marittima e di aver firmato le note di elogio trasmesse per i rastrellamenti del Frassine e di Monte Bottigli. Però infine, ha dovuto riconoscere l'autenticità delle firme apposte a detti documenti. Ma oltretutto se l'Ercolani si sentiva impari al compito che gli era stato affidato, sapeva quale era il suo dovere, abbandonare l'ufficio e circondarsi di persone oneste e capaci. Invece l'Ercolani rimase al suo posto, allontanando quelli che avrebbero potuto ben consigliarlo per es. il Mancuso, che fu relegato in un paese di montagna, distante dalla prefettura, e si circondò di persone niente altro capaci, che di usare la violenza come forma di governo.

Ritiene perciò la corte che non vi possa essere dubbio che i rastrellamenti tutti, compresi quelli tragici, sopra ricordati, siano stati voluti ordinati e preparati dal capo della provincia Alceo Ercolani.

[...]

Barberini Ennio, fascista di vecchia data, che già aveva ricoperto nelle più alte gerarchie del partito, dopo l'8 settembre 1943 venne mandato a Grosseto prima a capo della guardia nazionale repubblicana e poi al comando militare di detta provincia. Egli giunse a Grosseto, dopo il primo rastrellamento di S. Fiora, del quale perciò non può esser ritenuto responsabile. Per i rastrellamenti successivi e specie per quelli accompagnati e seguiti da fatti di sangue vi è stato fra l'Ercolani e il Barberini palleggio di responsabilità. L'Ercolani infatti assume che la responsabilità di essi deve ricadere esclusivamente sull'autorità militare e quindi al Barberini che aveva il comando delle forze militari della provincia. Il Barberini si fa a sostenere invece che l'Ercolani aveva alle sue dipendenze dirette alcuni reparti della G.N.R. e che per il resto richiedeva i reparti necessari che esso Barberini non poteva rifiutare. Fa presente poi che quando i rastrellamenti furono in effetti da lui ordinati, ne assunse il comando e la responsabilità. Osserva il Barberini che tra lui e l'Ercolani vi era attrito in quanto non andava d'accordo con costui circa i sistemi che voleva seguire contro i renitenti e i partigiani e perché resisteva alle continue ed eccessive richieste di militari per l'esecuzione dei rastrellamenti.

Osserva la corte che da tutto lo svolgimento del processo traspare la esistenza dell'asserito attrito tra il Barberini e l'Ercolani e d'altra parte risulta che l'Ercolani non era persona da lasciarsi comandare, come sopra si è detto. Si è già rilevato inoltre che data la natura delle operazioni, era l'Ercolani che, come dirigente della P.S. doveva disporre ed organizzare quei rastrellamenti che lo stesso Ercolani qualifica di polizia. E che di polizia venissero realmente considerati si rileva dal numero non indifferente di agenti e funzionari di P.S. che spesso intervenivano, per esempio al rastrellamento di Monte Bottigli. E si noti che nell'unico rastrellamento di cui Barberini tenne il comando, quello dei primi giorni del Marzo 1944 in quel di S. Fiora, non si ebbero a verificare conseguenze simili a quelle dolorosissime dei tre episodi che più di ogni altro si occupa la corte.

[...]

Nessuno ha rilevato la presenza del Barberini a quel del Frassine e del resto è risultato che ivi l'operazione, fu eseguita dalla compagnia della G.N.R. di Massa Marittima, che era alle dirette dipendenze dell'Ercolani. Il

rastrellamento di Monte Cuoio [sic] Scalvaia avvenne in conseguenza dell'uccisione dell'autista del Barberini. Afferma quest'ultimo di avere incaricato il Ciabatti di procedere alle indagini per l'accertamento degli autori, ma di non aver dato ordine di uccidere come furono uccisi i prigionieri. E lo stesso Ciabatti non contesta l'affermazione del Barberini. Quest'ultimo non fu sul posto, mentre vi furono il Maestrini e l'ufficiale di Siena che comandava il reparto di detta provincia e che agì insieme al reparto comandato da Ciabatti. E questi contesta qualsiasi responsabilità nell'organizzazione del rastrellamento di Monte Bottigli che portò alla fucilazione di 11 giovani. È certo che dal comando partì l'ordine al Ciabatti di partecipare col suo plotone al rastrellamento. Osserva il Barberini che l'ordine non fu dato da lui, perché assente da Grosseto e che, rientrato in residenza quando l'ordine era stato già dato, protestò invano presso l'Ercolani per l'uso che voleva farsi dei suoi dipendenti. Realmente l'operazione fu ordinata all'improvviso, immediatamente dopo che il Raciti informò il capo della provincia dell'esito delle indagini ed il nome del Barberini non risulta fra quegli individui che presero parte all'organizzazione della spedizione. Lo stesso Ciabatti che ricevè l'ordine telefonico non contesta di averlo ricevuto dal Maestrini ed afferma di essersi poi presentato a costui. Altra circostanza che fa dubitare della partecipazione del Barberini all'organizzazione del rastrellamento e della sua conoscenza degli ordini impartiti per la sorte dei possibili prigionieri, sembra emergere dalla tacitiana relazione telegrafica del Barberini al suo comando generale. Egli riferisce l'episodio come opera esclusiva dei reparti tedeschi e della polizia sussidiaria. Non si parla del concorso della G.N.R. e non si cerca di trarre vanto da una operazione che a quell'epoca dagli uomini di quella parte si riteneva meritoria. Ed altro elemento di dubbio sembra emergere da quelle deplorazioni che il Barberini avrebbe fatto subito dopo informato dell'accaduto e sulle quali hanno depresso il teste Dante Ciabatti ed altri. Per gli episodi di Monte Cucco [sic] e di Scansano Murci, manca la prova che essi siano dovuti ad ordini del Barberini che costui abbia partecipato. Quindi, sebbene con la formula del dubbio il Barberini deve essere assolto dalle imputazioni di omicidio e per delitto di collaborazionismo. E deve essere applicata l'amnistia, venuto meno l'ostacolo che impediva al Barberini di beneficiarne.

[...]

Il Maestrini era tenente colonnello della locale G.N.R. in sottordine del Barberini. Non vi è prova sicura che abbia partecipato al fatto del Frassine, ma lo troviamo a Monte Cuoio [sic] Scalvaia la sera precedente al rastrellamento ed alla fucilazione dei poveri prigionieri. È lo stesso Ciabatti che afferma che costui fu sul posto per controllare e dare istruzioni ed è il Ciabatti che afferma che fu il Maestrini che diede l'ordine di partecipare al rastrellamento di Monte Bottigli, confermando in tal modo quanto ha asserito il Barberini.

Ora, se ciò è, non può dubitarsi che il Maestrini era stato informato della natura e degli scopi dell'operazione, non fosse altro per dare le opportune istruzioni agli ufficiali che il reparto dovevano comandare. Non è rimasto accertato in modo certo se il Maestrini ha in qualche modo partecipato al rastrellamento di Monte Cucco, di Scansano Murci e di quelli di S. Fiora dell'8 Ottobre 1943, mentre è rimasto accertato che fu al rastrellamento di S. Fiora nei primi giorni del Marzo '44 e che partecipò al tribunale straordinario ivi convocato. Ed è perciò che deve ritenersi responsabile di collaborazione col tedesco invasore per la partecipazione ai rastrellamenti indicati e di concorso, nell'omicidio dei giovani fucilati a Scalvaia ed a Monte Bottigli perché da costui voluto il fatto stesso.

[...]

Pucci Generoso, fascista attivissimo aderì al P.F.R e fu chiamato a far parte della federazione repubblicana fascista di Grosseto e come tale si è ritenuto che abbia partecipato all'organizzazione dei numerosi rastrellamenti avvenuti nella provincia. Ma lo svolgimento del processo ha dato modo di accertare che i triumviri si erano divisi i compiti e che al solo Monti, oggi defunto, erano riservati quelli politici e che da lui dipendeva la famigerata squadra Muti che risulta avere preso parte a numerose azioni, anche a quelle più sanguinose. Ed infatti il Monti è risultato essere stato continuamente a contatto col capo della provincia. Al Pucci erano invece riservate funzioni organizzative ed amministrative ed al processo non è risultato mai che costui

abbia preso parte ai rastrellamenti ed alla attività organizzativa di essi ed agli omicidi che molti di essi accompagnarono e seguirono. Perciò deve essere assolto con formula piena dalle imputazioni di omicidio e venendo a mancare la norma ostativa deve essere nei di lui confronti applicata l'amnistia per quanto riguarda l'imputazione di collaborazionismo.

[...]

Scotti Liberale, già Ufficiale di Marina, si affrettò ad aderire al fascismo repubblicano e viene nominato commissario al Comune di Follonica. Col 1° Marzo 1944 venne assunto alla carica di vice-Questore e gli venne affidata l'organizzazione e la direzione dell'ufficio politico della Provincia. Lo Scotti fu visto alla fattoria del Frassine, nella mattina, nei cui pressi veniva operato il famoso rastrellamento. Lo Scotti sostiene di esserci capitato casualmente avendo incontrato il De Anna mentre in automobile si recava a Grosseto a conferire col capo della Provincia. Ma la corte non può attendere alla veridicità di tale scusa, perché anche ammesso che l'incontro vi sia stato, non può credere sia stato fortuito. Non sembra possibile infatti che senza un forte motivo egli si sarebbe recato in direzione opposta a quella ove era diretto. È d'altra parte sintomatico il fatto che a pochi giorni da questo episodio lo Scotti venne assunto all'organizzazione e direzione di un ufficio così delicato quale era quello a lui affidato. È da ritenere che il capo della provincia gli abbia assegnato funzioni così delicate per aver riscontrato in lui attitudini specifiche che indubbiamente non potevano essere riscontrate con la modesta funzione di capo di un comune, come quello di Follonica. Non crede però la Corte che per il rastrellamento del Frassine possa esser mantenuto nei confronti dello Scotti l'accusa di concorso in omicidio. Infatti non risulta che sia stato là ove l'esecuzione avvenne o sia stato interpellato prima dell'esecuzione e della fucilazione

[...]

Diversamente deve ritenersi per il rastrellamento di Monte Bottigli. Lo Scotti a quell'epoca era a capo dell'ufficio politico ed a contatto diretto con il capo della Provincia. Quest'ultimo, se aveva mandato lontano da lui il questore Mancuso, se lo aveva quasi esautorato delle proprie funzioni, tenendo presso di sé lo Scotti, il quale agiva indipendentemente da quello che doveva essere il suo capo diretto, quindi non è neppure pensabile che nell'azione di Monte Bottigli che, come dice il Barberini nella sua relazione telegrafica ai suoi superiori e come si rileva dall'intervento di numerosi funzionari di P.S. fu eseguito dalla P.S., l'Ercolani agisse senza consultare ed accordarsi con lui che era l'effettivo capo della P.S. Del resto da più parti si è affermato che lo Scotti partecipò alla riunione che precedette il rastrellamento. Né si deve dimenticare che Pompilio Lorenzini affermò di aver avuto ordine di partecipare alle azioni dallo Scotti ed il Faenzi riferì che fu lo Scotti che si recò dai tedeschi per gli accordi circa il rastrellamento. Tutto ciò porta a ritenere che lo Scotti fu anzi uno dei principali organizzatori. Dato ciò e dati i suoi contatti col capo della Provincia, non poteva ignorare le istruzioni che venivano impartite agli esecutori dei rastrellamenti. Quindi la responsabilità di quanto accadde ricadde anche sullo Scotti. Invece non può lo Scotti rispondere dell'omicidio del Lelli, che è risultato essere stato conseguenza dell'azione individuale del Parlanti.

Non è contestato che lo Scotti fece parte del tribunale straordinario di S. Fiora di cui sopra è parola. E l'attività collaborazionista dello Scotti non cessa con la sua fuga al nord, perché ivi assunse le funzioni di questore di Parma ed a sua stessa confessione cooperò con i tedeschi all'arresto di quelli che venivano considerati come spie.

[...]

Pucini al momento della ricostituzione dei fasci, ritenuto dal coimputato Pucci non degno di esser messo a capo della federazione fascista, fu dall'Ercolani posto a capo del comune di Grosseto. Partecipò ai rastrellamenti di S. Fiora dei primi giorni del Marzo 1944 ed a quello di Monte Bottigli. Lo stesso Pucini ammette il fatto, ma nega di avere partecipato a quella riunione segreta che precedè la fucilazione. Dalle dichiarazioni dei prigionieri scampati alla fucilazione e dai testi presenti sul luogo del delitto, il Pucini viene smentito e, sebbene sia rimasto accertato che nella scuola non fu neppure tenuto quell'embrione di processo al quale in un primo momento si accennò e che furono

prese unicamente le generalità degli imputati e fu comunicata loro quale sarebbe stata la loro sorte, quella cioè che era stata preventivamente decisa e che era a conoscenza dei dirigenti della spedizione. Pure la responsabilità degli intervenuti non viene meno; essi divennero in tal modo esecutori di un ordine; che per la sua illegittimità non erano tenuti ad osservare. Come si è detto nessun tedesco era presente alla riunione ed ai morituri fu negato persino il conforto religioso. Non interessa sapere se, come si afferma, fu il Pucini od altri ad ordinare il fuoco, perché per potere affermare la sua responsabilità basta la volontà di costui di procedere all'esecuzione della fucilazione. Per dimostrare la perversità degli esecutori sono sintomatici due fatti: l'essersi allontanati cantando dal luogo dell'eccidio, e di essersi poco dopo, nel mentre consumavano una colazione, vantati di aver ucciso 11 agnelli.

Non ci sono invece prove confortanti circa la partecipazione del Pucini al rastrellamento del Frassine e perciò in ordine ad esso si deve emettere una pronuncia di assoluzione con la formula del dubbio.

[...]

De Anna Michele, capitano medico. La professione da lui scelta lo obbligava ad una missione di pietà e carità, avrebbe dovuto lenire le sofferenze dei suoi simili e invece concorse a distruggere quelle vite che avrebbe dovuto sottrarre alla morte. Il De Anna ha ritenuto opportuno di non presentarsi a render conto del proprio operato e quindi si è reso contumace. Comprende la corte che la latitanza non costituisce una confessione, ma è indubbiamente un indizio che l'imputato si ritiene capace di tentare la prova della propria innocenza.

Ha ritenuto il De Anna di poter interloquire in questo processo con una lettera proveniente dalla Svizzera. La corte non ritiene poter giudicare per l'autenticità di questa lettera, nella quale se si ammette la partecipazione ad alcuni rastrellamenti e fra questi a quelli del Frassine e del Monte Bottigli si contesta di aver voluto e di aver concorso in un modo qualsiasi alla fucilazione dei giovani fatti prigionieri nelle due azioni. Il De Anna afferma di esser intervenuto ai rastrellamenti unicamente nella sua qualità di medico in quanto poteva rendersi necessaria la sua opera. Ma in vero l'infondatezza del motivo apparisce dalla sua stessa lettera, quando ammette che, avvenuta la fucilazione degli 11 ragazzi di Monte Bottigli, la constatazione della morte fu fatta non dal medico De Anna, sebbene da un sottufficiale tedesco. Il De Anna considera il suo mancato intervento in questo caso con l'orrore e la pietà destati dal fatto atroce. Ma la corte considera tragicomica questa asserita nitezza d'animo dell'imputato quando pensa alla sua freddezza e crudeltà dimostrata di fronte all'invocazione di pietà dei giovani che stavano per essere fucilati ed alle grida disperate di una madre che aveva due figli tra i prigionieri. Il De Anna fu sordo a tutto e volle che la tragica fine dei ragazzi avesse luogo e si allontanò con gli altri dal luogo della strage cantando.

Ma se ciò non bastasse a considerare che il De Anna non andava ai rastrellamenti per portare l'opera pietosa di sanitario, emerge dall'episodio accaduto nel ritornare dal rastrellamento di Monte Bottigli, a quando investì violentemente e percosse e indusse a colpire anche più violentemente l'Andreini Giovanni, dichiarando che gli facevano salva la vita perché per quel giorno ne aveva già uccisi 11 e non voleva ammazzare il 12°. In ogni modo il De Anna si preoccupò di prestare le cure necessarie all'Andreini caduto a terra per le grave ferite prodottegli in quella occasione. L'Andreini fu curato e salvato non da italiano, ma da due infermieri tedeschi che poco dopo passarono dal luogo del fatto. E non solo il De Anna partecipò al rastrellamento di Monte Bottigli per scopo diverso da quello di prestare l'opera propria di sanitario, ma per la dichiarazione concorde dei testi, che furono all'interno della scuola, ove la sorte degli 11 ragazzi fu decisa o all'esterno di essa, ebbe parte preminente e ciò risulta anche per le stesse dichiarazioni degli stessi imputati Del Canto e Gori, di quelli cioè che hanno confessato di avere partecipato alla fucilazione. Del resto che il De Anna avesse il comando delle operazioni ciò risulta per dichiarazioni di colui che la decise e la volle: Ercolani. Infatti nella nota di elogio in quell'occasione da lui emanata e della quale, come sopra è detto l'Ercolani in un primo momento ha tentato, ma invano di negare la paternità, le uniche persone che vengono nominate sono il De Anna e il ten. tedesco Müller e si parla di loro come capi della spedizione. Si legge infatti; penetrando in bosco fitto, il cap. De Anna e il sott. Müller unitamente ai loro uomini.... Non

può sorreggere dubbio perciò che il De Anna fu l'esegutore cosciente di 11 sentenze di morte, che egli sapeva illegali perché non ordinate da una regolare sentenza e perché emanati in ogni luogo da un'autorità illegale.

Il De Anna partecipò anche all'azione del Frassine, ma non si sa quale parte ebbe costui nella fucilazione dei cinque prigionieri e prese parte anche al rastrellamento dei primi di marzo a S. Fiora.

[...]

Ciabatti Vittorio, ten. della G.N.R. che nella vita civile era destinato all'educazione dei ragazzi quale maestro elementare, nella vita militare si dimostrò come un sanguinario. In tutte le operazioni dove viene impiegata la GNR e ove si versa in abbondanza sangue umano si ritrova il Ciabatti: al Frassine, a Monte Cuoio [sic] Scalvaia, a Monte Cucco [sic] a Monte Bottigli e in altri, dove, se non vi è il morto vi sono dei feriti, troviamo il Ciabatti, individuo avido e freddo incapace di commuoversi e come tale si è dimostrato anche durante lo svolgimento del processo. Al Frassine comandava una delle due colonne, quella che investì il caposaldo, dove non vi furono fucilazioni e non risulta se e quale parte il Ciabatti ebbe nella decisione della fucilazione dei giovani fatti prigionieri all'altro caposaldo.

[...]

Non la stessa cosa si può dire dei 10 fucilati di Scalvaia.

[...]

Il Ciabatti fu anche a Monte Bottigli al comando del reparto della G.N.R.; prese parte non solo al rastrellamento, ma anche alla seduta nella scuola, nella quale fu decisa e comunicata ai giovani la sorte che li attendeva. E proprio al reparto da lui comandato appartenevano quei due militi che hanno confessato di aver preso parte al plotone di esecuzione: il Del Canto ed il Gori. La partecipazione del Ciabatti al rastrellamento non può esser messa in dubbio, date le numerose ed inequivocabili dichiarazioni di testi, come non può essere neppure messo in dubbio che anche il Ciabatti fu nell'interno della scuola. Come sopra è stato detto la presenza di tedeschi nell'interno della scuola è rimasta smentita e l'ufficiale tedesco con la maggior parte dei suoi uomini si allontanò prima ancora di giungere alla capanna dove furono fatti prigionieri i giovani poi fucilati; perciò cade la versione opposta sostenuta dal Ciabatti. Il Ciabatti poi si fa a sostenere di non aver ordinato ai propri uomini di partecipare al plotone di esecuzione e di essersi limitato a dir loro, su ordine del De Anna, se intendevano partecipare al plotone di esecuzione, ma anche se ciò fosse, cosa che invece non è risultata, la responsabilità del Ciabatti non verrebbe meno in quanto col suo fatto cooperò che l'esecuzione degli 11 giovani avesse luogo. Quindi rimane accertata la sua partecipazione agli omicidi ed alla collaborazione con il tedesco. E tale collaborazione si ha, non per i soli rastrellamenti di cui sopra, ma anche per tutti gli altri di cui al capo di imputazione. Ciò emerge dalle sue dichiarazioni e dai risultati istruttori. È rimasto accertato poi che il Cap. Rodrik fu ucciso ad opera del reparto comandato dal ten. Ciabatti che operava nella zona di Monte Cucco [sic].

[...]

Lorenzini Pompilio e Scalone Sebastiano erano due commissari ausiliari di P.S. alle dirette dipendenze dello Scotti. Il secondo era incaricato di tutte le operazioni di campagna e del movimento partigiano e molti dicono che fosse intimo della spia Raciti. Ambedue presero parte al rastrellamento di Monte Bottigli al comando del plotone di polizia che al rastrellamento ebbe a partecipare. E per dichiarazione della stessa spia Raciti, lo Scalone fu sin dall'inizio e cioè fin da quando fu dato alla spia delle indagini, si occupò dell'azione che doveva essere intrapresa. È certo in ogni modo, che i due compirono integralmente il rastrellamento essendo fra i pochi che giunsero fino alle capanne in mezzo al bosco ed eseguirono gli arresti dei giovani. Altra prova questa, se ve ne fosse bisogno, che la più interessata nelle operazioni era proprio l'autorità di P.S. I due furono nella scuola e fu proprio lo Scalone che prese il nome dei morituri secondo affermano imputati e testimoni. E riguardo allo Scalone non si può dimenticare la sua responsabilità negli omicidi, fatta da sua Ecc. il vescovo di Grosseto quando fu interrogato in ordine al triste episodio. Evidentemente lo Scalone che non poteva decidere della sorte dei prigionieri si rese interprete della volontà dei suoi superiori facendo eseguire gli ordini da loro ricevuti.

E responsabilità nell'omicidio sussiste anche per il Lorenzini, perché partecipando alla riunione, nulla obiettando contro la proposta della fucilazione, concorse a rafforzare la risoluzione degli intervenuti alla seduta di procedervi come in realtà si procedé immediatamente. Non contesta il Lorenzini di aver partecipato, alla testa di un reparto di polizia, al rastrellamento di S. Fiora nel marzo 1944 ed a quello che portò alla morte del Cap. Rodrik, caduto in seguito ad un vigliacco inganno come sopra è detto e della morte della quale deve rispondere perché consapevole, come capo del reparto della fine che il Rodrik si preparava.

De Santis Antonio, nonostante i pessimi precedenti, viene ingaggiato fra la G.N.R. e nominato sergente. Molto si è parlato della sua attività collaborazionistica e della sua partecipazione ai rastrellamenti. Il De Santis non contesta di aver partecipato ai rastrellamenti, salvo che per quello di Monte Bottigli ed in realtà nessuno lo vide durante il rastrellamento.

[...]

Venendo meno la sua partecipazione agli omicidi connessi a Monte Bottigli e per le ragioni più sopra specificate non costituendo la morte del Canzanelli e del Conti reati di omicidio, viene meno la causa ostativa all'applicazione dell'amnistia per il reato di collaborazionismo.

[...]

Il Del Canto deve rispondere di collaborazionismo avendo commesso violenze per indurre la popolazione a parteggiare per i nazifascisti per costringere i giovani all'arruolamento nell'esercito repubblicano e per aver partecipato a diversi rastrellamenti di renitenti e partigiani e in specie al rastrellamento di Monte Bottigli, come lui stesso ammette. Era costui, sin dall'istruttoria indicato come uno dei partecipanti al plotone di esecuzione, ma il Del Canto aveva creduto allora e poi anche all'inizio del processo, di allontanare da lui ogni sospetto, affermando di essere stato lontano da luogo dell'esecuzione al momento in cui veniva compiuta.

In seguito, di fronte alle risultanze di causa il Del Canto ha finito per confessare la propria partecipazione al plotone di esecuzione. Si è fatto, però a sostenere di essere stato costretto a parteciparvi. Ma la Corte non può attendere a ciò perché lo stesso Del Canto si è avallutato fornendo in breve tempo due diverse versioni, dando carico della violenza ora al Ciabatti, ora al De Anna ed in quanto il teste Andrei Novissimo afferma che all'invito rivolto ai partecipanti al rastrellamento di farsi avanti se intendevano prendere parte al plotone di esecuzione, numerosi militi si avanzarono spontaneamente. Né è da intendersi il Del Canto, che indubbiamente di propria volontà ha partecipato al plotone, quando afferma di aver sparato in aria.

Le stesse considerazioni devono farsi per quanto riguarda il Gori Armando per l'imputazione di omicidio degli arrestati di Monte Bottigli e della partecipazione a quel rastrellamento. Anche lui dopo la negativa ha dovuto ammettere di aver partecipato al plotone di esecuzione. Il Gori era fortemente indiziato sin da l'istruzione e indicato come uno dei più scalmanati e attivi. Ed una riprova del carattere violento e sanguinario del Gori si trae dal modo come chiuse quella giornata tragica: si allontanò coi compagni dall'eccidio cantando e giunto al podere dell'Andreini Giovanni colpì quest'ultimo alla testa con una gabellata in modo così grave da farlo cadere a terra svenuto e con lesioni gravissime. L'Andreini ebbe salva la vita ad opera di due infermieri militari tedeschi che si affrettarono a medicarlo. È lo stesso Gori che ammette di aver partecipato ad altri rastrellamenti contestatigli. E tale partecipazione, costituisce il delitto di collaborazionismo come sopra si è detto. Se può ritenersi la capacità del Gori di partecipare anche agli altri omicidi contestati, manca però la prova della sua partecipazione effettiva ad essi. Quindi è il caso di una assoluzione da tali reati con la formula del dubbio.

Il Raciti Lucio è la figura più abietta del processo. È colui che per una manciata di soldi non si peritò di provocare l'uccisione di 11 giovani. Si parla infatti di un compenso da lui ottenuto di qualche migliaio di lire. Il Raciti ha sentito la gravità dell'accusa ed ha negato di aver ricevuto l'incarico di assumere informazioni sull'esistenza di partigiani a Monte Bottigli. Ha negato l'atto turpe di essersi presentato in casa del Biagi fingendosi un perseguitato dei fascisti, e facendo la proposta, a quelli che poi furono fucilati e che

frequentavano quella casa di prenderlo come compagno, presentandosi invece la mattina dopo alla testa dei rastrellatori e facendo loro da guida. Ma le negative del Raciti sono cadute nel nulla di fronte l'univoco riconoscimento ed accusa di quelli che ebbero contatto con lui durante le preliminari sue investigazioni e nel giorno del rastrellamento. Tutta la famiglia del Biagi e i due sardi Piria Giovanni e Careddu Giovanni, che avevano trovato ricovero nella casa suddetta sono stati implacabili accusatori di un così losco individuo.

Ed è il Raciti che è stato colui che d'accordo col capo della provincia e d'accordo col capo dell'ufficio politico della questura aveva preparato gli elementi necessari per portare a buon fine le operazioni, non poteva non essere a conoscenza dello scopo di essa e della sorte che sarebbe toccata ai catturandi. Ed a questo proposito non va dimenticata l'intimità che esiste tra lui e i suoi capi e specie lo Scotti e lo Scalone.

Sbrilli Vincenzo, Cinquemani Francesco e Papini Dino hanno dimostrato in modo non equivoco di non aver partecipato al rastrellamento di Monte Bottigli e quindi alla fucilazione dei catturati.

[...]

Lo stesso può dirsi per Faenzi Vittorio che dal teste Rocchi fu visto a Grosseto ma quest'ultimo partecipò ad altri rastrellamenti contro patriotti e renitenti e commise violenze, per i quali gli è mossa imputazione di collaborazionismo, in ordine alla quale, mancando una causa ostativa deve essere applicata l'ultima amnistia.

[...]

Tutti gli altri che sono imputati nell'omicidio di Monte Bottigli devono essere assolti da tale reato con la formula del dubbio, in quanto se è rimasta accertata la loro partecipazione al rastrellamento, manca la prova che essi siano stati preventivamente a conoscenza della sorte che sarebbe toccata a quelli che potevano essere catturati e manca la prova che essi abbiano partecipato in un modo qualsiasi all'esecuzione di quanto era stato stabilito dal capo della provincia e da quelli che con lui avevano organizzato l'azione ed avevano avuto l'incarico di eseguirla. Non vi è di conseguenza alcuno ostacolo all'applicazione nei loro confronti dell'amnistia Giugno 1946.

[...]

Relativamente all'imputazione di omicidio osserva la corte che non può essere mantenuta l'aggravante dell'abietto motivo per la quale gli imputati avrebbero agito.

Ed in vero se i fatti contestati sono indubbiamente atroci pure non vi sono elementi per escludere che gli imputati abbiano agito per una errata valutazione della necessità della patria in modo che non risulta quella perversità che è la determinante dell'aggravante suddetta.

Per quanto riguarda la pena la Corte ritiene equo partire per tutti da quella di anni 21 di reclusione da portarsi ad anni 23 per il fatto continuazione, in quanto secondo sopra è detto, tutti gli omicidi appaiono come esecuzione di uno stesso piano criminoso.

Per solo Lorenzini Pompilio la corte ritiene anche per questo reato e per le stesse ragioni sopra dette possano essere accordate le due attenuanti già concesse per il reato di collaborazionismo e di conseguenza la pena viene ridotta ad anni 10 di reclusione. Per i colpevoli di un solo omicidio rimane ferma la pena di anni 21 di reclusione.

Per i colpevoli di peculato la Corte ritiene pena equa quella di anni 3 di reclusione e di £ 1.000 di multa mentre per quelli che, anziché di detto reato, sono stati ritenuti responsabili di ricettazione, la Corte stabilisce la pena di mesi sei di reclusione e la multa di £ 500.

La pena per il furto pluriaggravato in danno dell'Arzilla viene determinata in anni 3 di reclusione ed in £ 3.000 di multa da ridursi, nei riguardi del solo Barbieri, di un terzo per la tempestiva restituzione del tolto. Al Giusti Arturo, ritenuto responsabile di ricettazione, anziché di furto irrogata la pena di mesi sei di reclusione e di £ 500 di multa.

Tutti i condannati sono tenuti solidamente al pagamento delle spese di lite e quelli in stato di detenzione preventiva sono tenuti al rimborso delle spese di mantenimento in carcere durante la detta detenzione.

L'Ercolani, lo Scotti, il Lorenzini, il Marrini Augusto, il Ciaramella, ed il Parlanti devono, a pena espiata, essere sottoposti a libertà vigilata per un periodo non inferiore a quello legalmente stabilito.

La sentenza di morte deve per legge essere affissa e pubblicata secondo quanto in seguito stabilito.

Per i condannati a pene detentive deve essere applicato il condono di cui al D.P. 22/6/1946, n. 4, nella misura che verrà indicata nel dispositivo per ciascun condannato.

Gli imputati oggi condannati sono tenuti a risarcire i danni dei reati da loro commessi cagionati alle parti offese che si sono costituite parti civili, danni che oggi non possono esser liquidati in modo definitivo mancando opportuni elementi di giudizio. Si può accordare frattanto alle parti lese che ne hanno fatto richiesta, una provvisoria proporzionata al danno ingente loro procurato e la cui misura è indicata nel dispositivo. Gli imputati tenuti ai danni devono pagare le spese di costituzione di parte civile e gli onorari che si determinano in complessive lire 300.000.

P. T. M.

La Sezione Speciale della Corte d'Assise di Grosseto,

Visti gli artt. 5 D.L. 27/7/1944, n. 159; 26 - 51 - 58 C.P.M.G. 62 n.6, 62/bis, 114 - 29 - 32 - 36 - 230 - 314 - 575 - 624 - 625 - 648 C.P. - 483 - 488 - C.P.P.

dichiara

Ercolani Alceo, Maestrini Angelo, Scotti Liberale, Pucini Inigo, De Anna Michele, Ciabatti Vittorio, Lorenzini Pompilio, Scalone Sebastiano, Del Canto Alfredo, Raciti Lucio, Gori Armando, Marrini Augusto colpevoli del reato di collaborazione col tedesco invasore ai sensi dell'art. 5 D.L.L. 27/7/1944, n.159, in relazione all'art. all'art. 51 C.P.M.G., con la concessione della diminuzione di cui all'art. 26 C.P.M.G. per l'Ercolani e lo Scotti, delle circostanze attenuanti generiche e di quelle di cui allo art. 114 C.P. per il Lorenzini Pompilio e per il Marrini Augusto, e dichiara Ciaramella Giovanni colpevole del reato di collaborazionismo di cui all'art. 5 D.L.L. 27/7/1944, n. 159, in relazione all'art. 58 C.P.M.G., così modificata la rubrica, con le attenuanti generiche;

dichiara

Ercolani Alceo, Pucini Inigo, De Anna Michele, Ciabatti Vittorio, Del Canto Alfredo, Raciti Lucio, Gori Armando responsabili del reato di omicidio continuato, escluse le aggravanti di cui agli artt. 577, n. 4 e 61, n. 1, così modificate le imputazioni di omicidio loro contestate; il Lorenzini del medesimo reato di omicidio continuato con le circostanze attenuanti generiche e così quelle di cui all'art. 114 - C.P.;

dichiara

Ciaramella Giovanni e Parlanti Amadio responsabili dell'omicidio rispettivamente contestato, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, n. 1;

dichiara

inoltre Barberini Ennio, De Anna Michele, Giannini Mario, Biagini Berté colpevoli del reato di peculato come loro ascritto e Maestrini Angelo, Pucini Inigo, Brinci Giovacchino, Marrini Augusto, Tulliani Fosco colpevoli del reato di ricettazione anziché di quello di peculato loro ascritto;

dichiara

infine Barberini Ennio, Maestrini Angelo, Barbieri Giuseppe, Pucini Inigo, De Anna Michele, Ciabatti Vittorio, Forcelloni Omero, Giannini Mario colpevoli del reato di furto in danno di Arzilla Costanzo come loro contestato, colla diminuzione del risarcimento del danno per il solo Barbieri, e Giusti Arturo di ricettazione anziché del furto in danni dell'Arzilla come contestato; e quindi

CONDANNA

Maestrini Angelo, Pucini Inigo, De Anna Michele, Ciabatti Vittorio, Scalone Sebastiano, Del Canto Alfredo, Raciti Lucio e Gori Armando alla pena della morte mediante fucilazione;

Ercolani Alceo alla pena complessiva di anni 30 di reclusione; Scotti Liberale alla pena complessiva di anni 30 di reclusione; Lorenzini Pompilio alla pena complessiva di anni 26 di reclusione; Ciaramella Giovanni alla pena complessiva di anni 27 e mesi 8 di reclusione; Marrini Augusto alla pena complessiva di anni 16, mesi 6 di reclusione e 500 lire di multa; Parlanti Amadio alla pena di anni 21 di reclusione; Barberini Ennio e Giannini Mario alla pena complessiva di anni 6 di reclusione e £ 4.000 di multa; Biagini Berté alla pena complessiva di anni 3 di reclusione e di £ 1.000 di multa; Forcelloni Omero alla pena di anni 3 di reclusione e di £ 3.000 di multa; Barbieri Giuseppe alla pena di anni due di reclusione e £ 2.000 di multa; Giusti Arturo, Brinci Giovacchino e Tuliani Fosco alla pena di mesi sei di reclusione e £ 500 di multa ciascuno.

Condanna infine i predetti Ercolani, Scotti, Lorenzini, Marrini, Ciaramella, Parlanti, Barberini, Giannini, Biagini, Brinci, Tuliani, Barbieri, Forcelloni e Giusti in solido, al rimborso delle spese di giudizio e singolarmente tutti, meno il Giusti, al rimborso di quelle della custodia preventiva.

Pene accessorie come per legge

Ordina che, a pena espiata, Ercolani, Scotti, Lorenzini, Marrini Augusto, Ciaramella e Parlanti siano sottoposti a libertà vigilata per un periodo non inferiore ad anni 3.

Ordina che la sentenza di condanna alla pena di morte sia pubblicata mediante affissione nei Comuni di Grosseto, Massa Marittima, Montiano e Monticiano e nei Comuni nei quali i condannati a morte hanno cessato l'ultima loro residenza,

Ordina inoltre che la stessa sentenza venga pubblicata per una sola volta nei giornali "Il Tirreno" e "La Gazzetta" di Livorno.

Visto l'art. 489 C.P.P. , condanna Ercolani, Maestrini, Scotti, Pucini, De Anna, Ciabatti, Lorenzini Pompilio, Scalone Sebastiano, Del Canto, Raciti e Gori al risarcimento dei danni verso le parti civili Fabiani Giselda, Matteini Agenore e Sandri Doria, Guidoni Augusto e Biagi Palmira, Grazi Damaso e Grazi Maria, Turaca Filomena ved. Passannanti e Passannanti Raffaello, Modica Carmela ved. Brancati e Brancati Felice, Ciattini Aristeo, Filippi Amalia ved. Mignarri, Arreti Lola ved. Sforzi e Minucci Omero. Danni da liquidarsi in separata sede; andranno frattanto alla Fabiani Giselda una provvisionale di £ 100.000 e a ciascun gruppo delle altre parti lese una provvisionale di £ 50.000 da calcolarsi per ciascuno di essi nelle somme che verranno liquidate. Condanna inoltre Parlanti Amadio al risarcimento dei danni verso la parte lesa Benelli Fine ved. Lelli, da liquidarsi in separata sede, liquidandosi frattanto la provvisionale di £ 100.000. Condanna inoltre Ercolani, Pucini e De Anna al risarcimento dei danni verso le parti lese Mazzoncini Tullio, Benucci Olga e Berrettoni Lia, da liquidarsi in separata sede.

Condanna tutti gli imputati soprascritti alle spese di costituzione di parte civile e di onorari che si liquidano in complessive £ 300.000.

Visto l'art. 479 - C.P.P.

assolve

dai reati loro ascritti Sbrilli Vincenzo, Cinquemani Francesco, Franciolini Ferdinando e Papini Dino per non averli commessi; De Santis Antonio dall'omicidio di Monte Bottigli; Ciacci Arturo e Nardi Sesto dai reati di omicidio loro contestati per non aver commesso il fatto.

Assolve dal reato di omicidio in persona di Canzanelli Luigi e Conti Giovanni; Vitali Renzo, Di Dioniso Gino, Sbrilli Alfonso, Santarelli Lorenzo, Cipriani Antonio, Cipriani Angelo, Zullo Carmine, Ciaramella Giovanni, Gabbrini Estevan, Schiavetti Gioiello, Tompetrini Osvaldo, Campanelli Giotto, Monaci Ivo, Bellucci Renato, Fromboluti Acrisio, Butteroni Francesco, Monesi Gualberto perché il fatto non costituisce reato.

Assolve gli stessi Sbrilli Alfonso dal tentato omicidio del Bartoli, Zullo Carmine dagli omicidi in località Frassine e Ciaramella Giovanni dal tentato

omicidio di Denci Pasquale per insufficienza di prove; assolve Barberini Ennio e Pucci Generoso di tutti gli omicidi loro contestati; il De Santis e il Del Canto dal tentato omicidio in danno di Leoneschi; Gori Armando da quelli del Frassine e da quello di Scalvaia; Gorelli Giacinto, Forcelloni Omero, Santucci Anselmo, Marrini Miliano, Lorenzini Leo, Nannetti Renzo, Cipolli Lidio, Mori Siro, Testini Giuseppe, Ceccantini Walter e Nardi Nardello dagli omicidi loro contestati per insufficienza di prove.

Assolve Faenzi Vittorio dagli omicidi di Monte Bottigli per non aver partecipato al fatto e da quello tentato in località "Petricci" per insufficienza di prove. Assolve Scotti Liberale dall'omicidio in persona del Lelli per non avere commesso il fatto.

Assolve Ciabatti Vittorio dall'imputazione di omicidio in danno del Nuti per insufficienza di prove.

Assolve infine Brinci Giovacchino dalla imputazione di rapina per insufficienza di prove; Tuliani Fosco da quella di incendio di abitazione per non aver commesso il fatto; Ercolani Alceo e Scotti Liberale per insufficienza di prove dal reato di peculato loro addebitato e dallo stesso reato, per non avervi partecipato, Pucci Generoso, Franciolini Ferdinando e Ciacci Ilio.

Dichiara che il fatto contestato come rapina in danno di Mazzoncini a De Anna, a Faenzi Vittorio, a Giannini Mario e a Ciacci Sestino costituisce episodio del reato di collaborazionismo ai medesimi contestato.

Letti gli artt. 479 e 591 - 3 D.P.P. 22/6/1946, n. 4;

Dichiara infine non doversi procedere per estinzione di reato di collaborazionismo loro contestato nei riguardi di: Pucci Generoso, Barbieri Giuseppe, Del Santo Antonio, Faenzi Vittorio, Forcelloni Omero, Gorelli Giacinto, Giannini Mario, Ciacci Sestino, Santucci Anselmo, Marrini Miliano, Lorenzini Leo, Nannetti Remo, Cipolloni Lidio, Mori Siro, Testini Giuseppe, Ceccantini Walter, Nardi Nardello, Nardi Sesto, Vitali Renzo, Di Dioniso Gino, Sbrilli Alfonso, Santarelli Lorenzo, Cipriani Antonio, Cipriani Angelo, Zullo Carmine, Gabbrini Estevan, Schiavetti Gioiello, Tompetrini Osvaldo, Campanelli Giotto, Monaci Ivo, Bellucci Renato, Fromboluti Acrisio, Butteroni Francesco, Santini Mario, Brinci Giovacchino, Biagini Berté, Tuliani Fosco e Monesi Gualberto.

Dichiara

Condonate condizionalmente: 10 anni di reclusione a Ercolani e a Scotti; 9 anni, 2 mesi e 20 giorni a Ciaramella; 8 anni e 8 mesi a Lorenzini Pompilio; 5 anni e £ 4.000 a Barberini e a Giannini; 3 anni a Parlanti; 6 mesi e 500 lire a Marrini Augusto; dichiara inoltre interamente condonate le pene inflitte a Biagini, Brinci, Tuliani, Barbieri, Forcelloni e Giusti.

Ordina la scarcerazione degli assolti e non detenuti per altra causa

Grosseto, 18 Dicembre 1946

IL CANCELLIERE
Ghiara

IL PRESIDENTE
Longiave